



## COMUNE DI MARANO PRINCIPATO (Prov. di Cosenza)

### SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI C/O CANILE RIFUGIO.

L’anno duemiladiciassette il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nella sede municipale del  
Comune di Marano Principato (CS) in via Annunziata n. 137 -87040 Marano Principato (CS)

#### TRA

Il Comune di Marano Principato (C.F. 00376350781) P.I. 00376350781, in questa convenzione  
rappresentato dal Dott. Luigi Pulice, nato a Castrolibero (CS) il 23.01.1957, nella sua qualità di Sindaco e  
responsabile della Polizia Municipale del Comune di Marano Principato, il quale dichiara di agire  
esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune predetto ;

#### E

La Ditta \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_,  
nella persona del titolare Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
P.I. \_\_\_\_\_

#### CONVENGONO E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

##### Art.1. – DICHIARAZIONI

La Ditta \_\_\_\_\_ conferma sotto la propria responsabilità di essere in  
regola con tutte le autorizzazioni di legge, sia di carattere sanitario che di carattere fiscale, per quanto  
riguarda la custodia ed il mantenimento di tutti i tipi di cani, in quanto le strutture del canile rifugio sono  
costituite da box agevolmente lavabili e disinfettabili in modo da garantire il massimo igiene, con  
dimensioni e caratteristiche tali da consentire le fondamentali libertà di movimento ed il benessere degli  
animali temporaneamente ricoverati, che il canile rifugio dispone di una vasta area di sgambamento;

##### Art.2. – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Marano Principato (CS) affida, con il presente atto, al canile, \_\_\_\_\_ il  
servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi provenienti dal territorio comunale. Per  
l’espletamento del suddetto servizio tra le parti si pattuisce il presente importo:

1. Servizio di custodia e mantenimento: il comune si impegna a versare mensilmente e su  
presentazione di apposita fattura, un rimborso spese giornaliero di € \_\_\_\_\_ oltre iva, per ogni  
cane ospitato presso la struttura del canile.
2. Servizio di smaltimento delle spoglie: il costo, a carico del Comune è pari ad € \_\_\_\_\_ oltre  
iva.

### **Art. 3. – MODALITA' DI ACCOGLIENZA**

I ricoveri potranno essere consentiti sino all'esaurimento della capacità ricettiva del canile. I cani randagi potranno essere dati gratuitamente in affidamento a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezionistiche su esplicita richiesta degli stessi.

### **Art. 4 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO**

Il Canile presenterà mensilmente al Comune di Marano Principato una nota dalla quale risulti quanto segue:

- Il numero dei cani presenti a inizio mese;
- La variazione in positivo e in negativo avvenuta durante il mese (allegando le schede di adozione, i certificati di morte ed il numero di cani entrati con rispettive date di ingresso);
- La situazione finale del mese stesso.

### **Art.5 – MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il pagamento del servizio dovrà essere effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla trasmissione della fattura da parte della Ditta con indicazione delle modalità di accredito dell'importo indicato.

### **Art.6 – ALIMENTAZIONE DEI CANI**

L'alimentazione giornaliera dei cani dovrà prevedere l'approvvigionamento di cibo appropriato con somministrazione di almeno un pasto al giorno a tutti gli animali in custodia, nonché il controllo costante degli abbeveratoi allo scopo di mantenere l'acqua sempre disponibile.

### **Art.7 – GARANZIE PER LA TUTELA SANITARIA DEI CANI**

Il canile dovrà garantire la gestione della custodia dei cani con le seguenti prestazioni minime:

- Custodia di tutti gli animali presenti nelle strutture del canile al fine di evitare episodi di sbranamento;
- Pulizie quotidiane della struttura;
- Disinfezione settimanale dei locali;
- Assistenza veterinaria per vigilare ed intervenire a tutela della salute e del benessere degli animali, compreso trattamento antiparassitario ed eventuali interventi terapeutici, chirurgici, soppressioni eutanasiche nei casi previsti dalle normative vigenti;
- Garanzia che a sequenza i cani presenti in suddetta struttura abbiano a disposizione una vasta area di sgambamento.

### **Art. 8 – AFFIDAMENTO**

Il canile si impegna a:

- Promuovere iniziative atte a sensibilizzare le adozioni di cani randagi per la prevenzione del randagismo e per un corretto rapporto uomo/animali anche attraverso la distribuzione di appositi depliant o altro materiale divulgativo messo a disposizione del Comune;
- Concedere in adozione gratuita i cani presenti nel canile a chi ne faccia richiesta, dandone comunicazione al Comune;
- Non attuare alcuna forma di commercio, né cessioni temporanee in prova;
- Fornire per ogni cane dato in affidamento il libretto sanitario indicante le vaccinazioni ed i trattamenti sanitari cui il cane è stato sottoposto con allegato il numero di iscrizione all'anagrafe canina.

Ogni affidamento a privati deve essere accompagnata dalla compilazione di apposita scheda e la sottoscrizione di una dichiarazione contenuta nella scheda medesima da parte del soggetto direttamente interessato, ai sensi dell'art.3 del Decreto Ministero Sanità del 14.10.1996.

**Art.9 - DECESSO**

In caso di decesso del cane, la Ditta provvederà ad eliminare la carcassa, gravando l'Ente delle spese dello smaltimento indicate in premessa, che dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente.

**Art.10 – DURATA DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione avrà la durata di anni uno, decorrente dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogata nei limiti e nel rispetto delle normative vigenti.

Interrotta la convenzione il Comune dovrà indicare per iscritto tramite lettera raccomandata, il canile o la sede in cui i cani ricoverati dovranno essere affidati. Nel caso contrario si autorizza sin da adesso la Ditta \_\_\_\_\_ a fatturare alle stesse condizioni riportate in convenzione e fino all'effettivo ritiro dei cani.

**Art.11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo qualora si verificino delle inadempienze contrattuali, risultanti da appositi verbali scritti, fatta salva ogni azione a risarcimento di danni eventuali e futuri derivanti dai predetti inadempimenti.

**Art. 12 – CONTROVERSIE**

Per ogni controversia è competente il Foro di Cosenza. Tutto quanto non previsto nella presente convenzione viene disciplinato dalle norme del Codice dei contratti pubblici e dal codice civile.

**Art. 13.- ATTESTAZIONI FORNITE DALL'AGGIUDICATARIO**

- L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art.53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
- Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165" e del Codice di comportamento del Comune di Marano Principato, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 126/2013, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione.

Marano Principato, li \_\_\_\_\_

Letto, confermato e sottoscritto

LA DITTA

\_\_\_\_\_

IL COMUNE

\_\_\_\_\_